

- (26) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, tranne 850 t, di cui è autorizzata la cattura nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.
- (27) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, tranne 2 250 t, di cui è autorizzata la cattura nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.
- (28) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, tranne 2 250 t, di cui è autorizzata la cattura nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.
- (29) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.
- (30) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.
- (31) La pesca dei gamberi e gamberetti *Penaeus subtilis* e *Penaeus brasiliensis* è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.
- (32) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, tranne per le catture accessorie.
- (33) Esclusi i quantitativi assegnati al Portogallo in base al regolamento (CEE) n. 3908/92 (GU n. L 394 del 31. 12. 1992, pag. 21).
- (34) Pesca autorizzata soltanto nella divisione CIEM V b (zona CE), VI, VII, VII a, b, d.
- (35) Di cui non più di p.m. tonnellate possono essere pescate nelle divisioni CIEM III a, IV b, c.
- (36) Di cui non più di p.m. tonnellate possono essere pescate nelle divisioni CIEM III a, IV b, c.
- (37) Di cui non più di p.m. tonnellate possono essere pescate nelle divisioni CIEM III a, IV b, c.
- (38) Non si può pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.
- (39) Non si può pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.
- (40) L'assegnazione del contingente della popolazione di merluzzo bianco di cui può disporre la Comunità nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
- (41) Di cui 800 tonnellate possono essere pescate nella zona VIII a, b, d, e, quando il contingente nella zona VIII a, b, d, e è esaurito.
- (42) Di cui 1 000 tonnellate possono essere pescate nella zona V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV quando il contingente nella zona V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV è esaurito.
- (43) Di cui 1 800 tonnellate possono essere pescate nella zona V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV quando il contingente nella zona V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV è esaurito.
- (44) Esclusa la sottozona CIEM IX.
- (45) Non si può pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna e del Portogallo.
- (46) Nonostante l'articolo 6, paragrafo 6, 200 tonnellate possono essere pescate dal 1º gennaio al 30 aprile 1993.
- (47) Tranne una stima di 6 000 tonnellate di catture accessorie industriali.
- (48) Di cui non più di 30 tonnellate possono essere pescate nelle divisioni V b e VI a.
- (49) Di cui non più di 40 tonnellate possono essere pescate nelle divisioni V b e VI a.
- (50) Di cui non più di 1 610 tonnellate possono essere pescate nelle divisioni V b e VI a.
- (51) Di cui non più di 1 150 tonnellate possono essere pescate nelle divisioni V b e VI a.
- (52) Di cui non più di 11 770 tonnellate possono essere pescate nelle divisioni V b e VI a.
- (53) Tranne una stima di p.m. tonnellate di catture accessorie industriali.
- (54) Tranne una stima di 41 800 tonnellate di catture accessorie industriali.
- (55) Di cui 3 000 tonnellate possono essere pescate nelle acque della divisione CIEM VIII b soggette alla sovranità e alla giurisdizione della Spagna.
- (56) Dare il numero di individui.
- (57) Tranne 15 000 tonnellate non attribuite.
- (58) Tranne 5 000 tonnellate non attribuite.
- (59) Tranne 1 000 salmone non attribuite.
- (60) Di cui non più di 1 380 tonnellate possono essere pescate a est di 15° E.
- (61) Di cui non più di 620 tonnellate possono essere pescate a est di 15° E.
- (62) Tranne 100 tonnellate non attribuite.
- (63) p.m. (pro memoria).
- (\*) TAC precauzionale.